

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 29 giugno 1979, n. 470.

(Conferma TAR Abruzzo – Pescara, 2 agosto 1978, n. 170).

La mancanza o la irregolarità dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell'atto di presentazione della lista, che può essere neutralizzata solo dal compimento dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato, e comunque prima dello scadere del termine perentorio di legge.

Gli organi giurisdizionali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1147/1966, possono correggere i risultati elettorali solo quando tale correzione non altera in modo sostanziale il rapporto tra i risultati già proclamati delle liste; in caso contrario è necessario annullare l'intero risultato e rinnovare le elezioni.

Omissis. – Ciò premesso, il Collegio osserva che la formalità dell'autenticazione contemplata dalle disposizioni in esame non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire – nell'interesse pubblico – col vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. La mancanza o la irrivalenza di detto elemento essenziale della fattispecie determina non una mera irregolarità che può essere eliminata retroattivamente mediante un'operazione di rettifica, ma la nullità insanabile della sottoscrizione e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature cui accede.

L'esattezza di quest'ultimo rilievo si ricava in modo evidente – anche se implicito – sia dal carattere tassativo e completo delle singole previsioni normative, sia dal loro inserimento in un sistema che, allo scopo di fornire la tutela più estesa a diritti politici dei cittadini, disciplina con rigore il provvedimento elettorale, secondo modalità e sequenze ben definite cui è di per sé esclusiva di qualsiasi forma equipollente o variazione cronologica non consentita espressamente dal sistema medesimo.

La nullità sopra descritta perde ogni rilevanza pratica solo se viene neutralizzata dal compimento dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato purché tanto l'uno quanto l'altra si realizzino prima della scadenza del termine – di indubbia natura perentoria – stabilito dal citato art. 28, penultimo comma.

Va inoltre, osservato che tra i compiti della Commissione elettorale mandamentale – quali delineati dall'art. 30 del T.U. 1960 n. 570 – non rientra sicuramente quello di sopperire in via di collaborazione a eventuali errori o deficienze riscontrabili nelle liste presentate né, quindi, di svolgere, per fini di rettifica, un'attività di contenuto positivo ad integrazione delle operazioni eseguite dai presentatori. Infatti, le funzioni attribuite a detto organo nella materia in oggetto – riconducibili tutte ad un potere di controllo della regolarità formale delle liste – non danno mai luogo a incumbenti istruttori, né a provvedimenti correttivi, se non in senso meramente negativo o eliminatorio, dal momento che possono estrinsecarsi solo in pronunzie di ammissione, quando la verifica si conclude con un giudizio di conformità di tali atti alle prescrizioni legislative, oppure in pronunzie di esclusione completa o di riduzione delle liste, a seconda delle varie ipotesi, in caso contrario.

A tale regola sono sottratte unicamente le determinazioni di "ricusazione" dei contrassegni di lista poiché con esse la Commissione mandamentale deve assegnare un termine non superiore a quarantotto ore per la presentazione di un nuovo contrassegno (art. 30, let. b).

Non ha pregio, infine, il richiamo fatto dagli appellanti all'art. 33, ultimo comma, del T.U. 1960 n. 570, che conferisce all'anzidetta Commissione il potere di riesaminare entro un brevissimo termine le proprie decisioni di esclusione o di riduzione delle liste, su istanza dei delegati di queste ultime, e di consentire in proposito la esibizione di nuovi documenti.

La norma, invero, qualunque sia l'interpretazione della sua portata, non può avere applicazione nella specie perché riguarda i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, mentre il Comune cui si riferisce la presente controversia è al di sotto di tale limite demografico.

Omissis.

Prendendo le mosse da quest'ultima censura, il Collegio osserva – come esattamente ha chiarito il primo giudice – che nel caso di illegittima ammissione di una lista, il potere di correzione attribuito dall'art. 4 della L. 23 dicembre 1966 n. 1147 agli organi giurisdizionali investiti del contenzioso elettorale può essere esercitato solo quando la consistenza numerica dei voti dichiarati nulli perché espressi a favore della lista medesima non verrebbe ad alterare in modo rilevante in una nuova votazione – il rapporto esistente tra le posizioni già conseguite delle liste legittimamente ammesse alla consultazione popolare. Ove simile effetto non sia

configurabile, occorre annullare integralmente il risultato delle elezioni e disporre, quindi, la rinnovazione di esse. In tale seconda ipotesi, il vizio derivante dalla illegittima ammissione di una lista si riflette, senza dubbio, sulle operazioni successive del procedimento, nonché su quelle precedenti relative tanto alla fissazione della data della votazione, quanto alla individuazione degli elettori, ma non anche sulle operazioni dotate di un certo grado di autonomia, quali sono le non contestate pronunzie di ammissione di altre liste, né, in genere, sulla fase di individuazione dei candidati, conclusasi con la scadenza del termine all'uopo previsto.

Nella situazione ora descritta il rinnovo delle elezioni non si estende a quella parte del procedimento preparatorio fatta salva dalla decisione giurisdizionale di annullamento.

Gli esposti principi discendono da una giusta composizione di due esigenze egualmente fondamentali per l'ordinamento: l'una inerente alla conservazione – nei limiti del possibile – degli atti giuridici e alla massima utilizzazione dei relativi effetti; l'altra inerente alla salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali cause perturbatrici.

Nella fattispecie in esame, sono rimaste in gara per i quindici seggi di consigliere comunale da attribuire, la lista n. 1 (Fiamma tricolore) con cinque candidati e la lista n. 2 (Spighe di grano) con dodici candidati. Tali liste nelle elezioni investite dall'attuale controversia hanno riportato voti individuali minimi pari, rispettivamente a 9 e a 432: sarà, pertanto, la nuova consultazione popolare a stabilire in quale misura si riverseranno sulle liste in argomento i voti espressi a favore della lista n. 3 (Scudo crociato), che ha ottenuto il voto individuale minimo di 666 e che non potrà partecipare a detta competizione.

Omissis.